

# COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Provincia di Pescara)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 28/12/2020	OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017, n. 100.
--------------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto; Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. D'ANGELO Antonio	X	
2. DE GREGORIO Francesco	X	
3. MONTEPARA Katia	X	
4. RONZONE Assunta		X
5. DI FAZIO Pasquale	X	
6. MASTRODICASA Selenia	X	
7. DI GIAMBATTISTA Silvino	X	
8. ZAPPACOSTA Luigi Roberto	X	
9. COLANGELO Alessandro	X	
10. DE LUCA Daniele		X
11. CACCIATORE Sandro	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Dato Atto della presenza degli Assessori Esterni: Lino Sciambra e Lorenzo Petrilli.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

⇒ Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dott. De Gregorio Francesco.

⇒ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.

La seduta è PUBBLICA. Nominati scrutatori i Sigg: =

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente seduta di Consiglio comunale viene effettuata con le modalità previste dall'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria delibera n. 28 del 29.09.2018 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipate al 2017;

Vista la propria delibera n. 41 del 22.12.2018 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipate al 2018;

Vista la propria delibera n. 34 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipate al 2019;

Vista la nota n. 6604 del 21 dicembre 2018 con la quale questo Ente ha chiesto ad altri soci della società Pescara innova s.r.l. se sono intenzionati all'acquisto della quota di questo Comune ad un prezzo di € 200,00;

Visto nessun Ente ha risposto all'avviso di cui sopra;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee di indirizzo della Corte dei Conti formulate con la deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19/21 luglio 2017;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato, in base a quanto sopra descritto che sussistono motivazioni, per l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– PESCARAINNOVA SRL;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2015 avente ad oggetto: "Articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014. Piano di razionalizzazione delle società

partecipate” provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.;

Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto, quindi, di proporre la conferma dell’approvazione di quanto già deliberato per il 2019 con Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2019 ;

Con votazione: Presenti 9 , Contrari 0 , Favorevoli 9 Astenuti 0;

### DELIBERA

- 1) Di confermare per l’anno 2020, con riferimento al 2019, la revisione già approvata con delibera consiliare n. 34 del 16.12.2019, riferita al 2018;
- 2) Di prendere atto che, come emerge dall’ esito della ricognizione, le società partecipate dal Comune di San Valentino in A.C. risultano quelle di seguito menzionate, nei confronti delle quali le azioni poste in essere sono:

<b>Società</b>	<b>Azione</b>
Aca Spa in House Providing	Mantenimento
Ambiente Spa	Mantenimento
Pescarainnova Srl	Alienazione
Gal Terre Pescaresi	Mantenimento
Ecologica Pescarese S.p.A.	La società è in liquidazione

- 3) Di demandare ai servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall’adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U. In relazione alle partecipazioni da alienare siano effettuate, in particolare, le più opportune analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale per giungere alla più adeguata definizione delle condizioni di vendita;
- 4) Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- 5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione deve comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 6) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 7) Di dichiarare, con votazione separata, favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017, n. 100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

San Valentino in A.C., 21/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Fabrizio Nerone )

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

**Il Presidente**

*F.to DE GREGORIO Francesco*

**Il Segretario Comunale**

*F.to ARDUINO Anna Claudia*

---

*Prot. N. 1169*

*Lì, 10/03/2021*

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**

*F.to ARDUINO Anna Claudia*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ⇒ È stata affissa all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami;
- ⇒ È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
- ◆ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

*Dalla residenza comunale, lì \_\_\_\_\_*


**Il Segretario Comunale**

*F.to \_\_\_\_\_*

---

E' copia conforma all'originale da servire per uso amministrativo.

*Dalla Residenza Comunale, lì 10/03/2021*



**il Segretario Comunale**